

Impossibile partire? Vacanza rimborsata

TOUR OPERATOR

Risoluzione del contratto se il viaggio salta per causa sopravvenuta

Angelo Busani

Chi ha comprato una vacanza, ma per una causa non dipendente dalla sua volontà (ad esempio una grave malattia) non riesce a partire, può invocare la risoluzione del contratto di acquisto del pacchetto per impossibilità sopravvenuta e pretendere di non pagarne il prezzo (o la restituzione, se già pagato).

Lo ha deciso la Cassazione (sentenza n. 18047/2018) affermando che l'impossibilità sopravvenuta dalla quale (articolo 1463 del codice civile) deriva la risoluzione del contratto non è solo l'impossibilità di uno dei contraenti di eseguire la prestazione promessa, ma è anche quella di utilizzare la prestazione da parte di chi deve riceverla.

Nel caso esaminato, era stato stipulato un contratto di acquisto di un pacchetto turistico (tra un tour operator e un suo cliente); ma il cliente aveva dovuto rinunciare alla vacanza a causa di una «grave ed improvvisa patologia».

Secondo la Cassazione, quando l'ordinamento permette al contraente la cui prestazione è divenuta impossibile di far valere l'avvenuto scioglimento del contratto, ciò non si riferisce solo al contraente che debba eseguire una prestazione, a fronte del ricevimento di un pagamento, ma anche alla controparte, e cioè al contraente che ha "comprato" il servizio.

La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, può essere invocata da entrambe le parti del rapporto, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. Si ha impossibilità sopravvenuta della prestazione:

- sia nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore;
- sia nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione da parte del contraente che abbia diritto a riceverla, qualora beninteso «tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione».

Si deve escludere, inoltre, che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, per legittimare la risoluzione del contratto, debba essere necessariamente ricollegata al fatto di un terzo: la non imputabilità dell'impossibilità sopravvenuta al debitore, infatti, non restringe il campo delle ipotesi nelle quali dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione consegue la risoluzione del contratto, ma, anzi, consente di allargare l'applicazione della norma a tutti i casi, meritevoli di tutela, in cui sia impossibile utilizzare la prestazione oggetto del contratto.

Infine, la Cassazione osserva che, consentendo al creditore della prestazione (e cioè al cliente del tour operator) di risolvere il contratto per effetto della sua impossibilità di fruire della prestazione, non si produce uno sbilanciamento delle controprestazioni e un trasferimento del rischio dell'evento accidentale a totale carico del tour operator, con conseguente costituzione di una sorta di responsabilità oggettiva. Infatti, la norma che sancisce la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, ha una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e ciò è funzionale proprio al bilanciamento delle prestazioni che i contraenti si sono reciprocamente obbligati a effettuare.